

STUDIO LEGALE
AVV. DANIELE RESTORI
Viale Fratti n. 7 - 43121 Parma (PR)
tel. 0521.200500 - fax 0521.508611
e-mail: restoridaniele@gmail.com

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE

RICORSO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

EX ARTT. 14 *ter* e segg. LEGGE N. 3 del 27 GENNAIO 2012

Il sig. Gianluca GUCCIARDI (C.F. GCC GLC 74B19 H501T), nato il 19/02/1974 a Roma (RM) e residente in Roma (RM), via Odescalchi n. 83, elettivamente domiciliato presso la persona dell'Avv.to Daniele Restori (C.F. RST DNL 87E18 F463A), con studio in Parma (PR), viale Fratti n. 7, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del presente ricorso, ed il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec avvdanieleorestori@pec.giuffre.it o al numero di fax 0521/508611, espone quanto segue.

Il presente atto viene predisposto con l'ausilio e l'assistenza del dott. Alfonso Lanfranconi (C.F. LNF LNS 66C23 E507S, pec alfonso.lanfranconi@pec.it e mail alfonso.lanfranconi@adrcenter.com) dottore commercialista iscritto all'Ordine di Milano al n. 11449, con studio in Milano (MI), viale Vittorio Veneto n. 4, nominato Gestore della Crisi da Sovraindebitamento dall'O.C.C. da Sovraindebitamento dell'Associazione ADR - Segretariato Sociale di Roma, con provvedimento in data 21/12/2021.

Sommario:

1. Premessa.
2. Requisiti per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.



3. Esposizione debitoria e ragioni dell'indebitamento – stato della crisi.
4. Attivo.
5. Passivo.
6. Situazione reddituale – spesa media mensile – fabbisogno.
7. Liquidazione patrimonio.

1. Premessa.

Con istanza depositata in data 2 novembre 2021, n. prot. 8/2021 presso l'O.C.C. da Sovraindebitamento dell'Associazione ADR - Segretariato Sociale di Roma, il sig. Gianluca Gucciardi chiedeva la nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (doc. n. 1).

In data 21/12/2021, ritenute sussistenti le condizioni per l'accesso al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, l'OCC accoglieva l'istanza e nominava dott. Alfonso Lanfranconi per lo svolgimento delle funzioni di Gestore della crisi, nomina regolarmente accettata (doc. n. 2).

La situazione economica, patrimoniale e finanziaria del sig. Gucciardi è rimasta invariata e lo stesso non ha messo in atto alcuna condotta volta ad aggravare il già precario stato di crisi.

L'istante in merito alla propria situazione economica e patrimoniale, sulla base di quanto emerso all'esito degli incontri avuti con il Gestore della crisi, esprime l'intenzione di formulare una proposta di liquidazione del patrimonio *ex art. 14 ter* Legge n. 3/2012 con "quota busta paga" da destinare ai creditori, impegnandosi già da ora ad integrare i punti che dovessero essere meritevoli di chiarimenti o modifiche.



Occorre già da ora sottolineare che la presenza di beni liquidabili non è un presupposto dell'accordo o del piano del consumatore, quindi non risulterebbe giustificato un autonomo requisito di ammissibilità solo per il terzo istituto destinato alla soluzione della crisi, ossia la liquidazione (sulla possibilità di apertura della Liquidazione con la “sola quota parte di reddito” cfr. Tribunale di Milano, decreto 16/11/2017¹, Tribunale di Milano, decreto del 06/11/2020 RG 99/2020, dott. Rossetti (doc. n. 3), Tribunale di Brescia, decreto del 18/12/2020 RG 118/2020, dott. Franchioni (doc. n. 4), Tribunale di Bologna, decreto del 16/04/2021, RG n. 1355/2021 dott.ssa Rimondini (doc. n. 5), Tribunale di Perugia, decreto del 09/09/2021, RG. n. 5173/2021, dott.ssa Monaldi (doc. n. 6), Tribunale di Modena, decreto del 14/09/2021 RG 14/2021, dott.ssa Emilia (doc. n. 7), Tribunale di Forlì, decreto del 08/11/2021, RG n. 22/2021, dott.ssa Vacca (doc. n. 8)) e Tribunale di Bergamo, decreto del 29/12/2021, RG n. 39/2021, dott.ssa Gelato (doc. n. 9).

Ad abundantiam, si sottolinea che le pronunce sopra citate, anticipando nella *ratio* la riforma del Codice della Crisi che sarebbe dovuta entrare in vigore in data 15/08/2020 (rinviata causa *covid*), costituiscono una sorta di interpretazione autentica data dalla stessa riforma. Ed infatti, l'art. 283 (oggi divenuto, con la legge di conversione del 18 dicembre 2020, l'art. 14 *quaterdecies*, comma 1, L. 3/2012) del Codice della Crisi consente, ad alcune condizioni, anche al debitore incapiente di ottenere l'esdebitazione²

¹ **“Non rappresenta invece motivo di inammissibilità alla procedura il fatto che il debitore sovraindebitato non sia, al momento della presentazione dell'istanza di liquidazione, proprietario di alcun bene, mobile o immobile, ove lo stesso possa comunque contare su un reddito da potersi usare come fonte di soddisfacimento parziale dei creditori”.**

² *“Art. 14-quaterdecies (Debitore incapiente). - 1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo*



(sul punto cfr. Tribunale di Mantova, decreto del 18/12/2021, RG. n. 3/2021, dott. Gibelli (doc. n. 10). Va da sé che, essendo attualmente consentita l'esdebitazione per il debitore incapiente, non vi sono motivi per rigettare la domanda dell'odierno ricorrente la quale prevede il pagamento, nei quattro anni della procedura, di una somma pari ad almeno € 20.800,00. Nelle denegata e non creduta ipotesi che il giudicante non ritenga possibile l'apertura di una procedura di Liquidazione con attivo composto dalla sola quota parte dello stipendio, il sig. Gucciardi chiede che venga liquidato anche il bene mobile registrato a lui intestato benché il valore di realizzo dello stesso potrebbe essere irrisorio (sul punto vedasi *infra*) (sulla possibilità di apertura della Liquidazione con un bene mobile registrato di modesto valore e "quota parte di reddito" cfr. Tribunale di Cremona, decreto del 11/01/2021 RG 2/2020, dott. Scarsato (doc. n. 11) e Tribunale di Roma, decreto del 09/02/2022 RG 20/2021, dott.ssa Cavaliere (doc. n. 12))³.

2. Requisiti per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Il sig. Gucciardi non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012. Ai fini dell'esdebitazione, domanda che verrà proposta alla fine della procedura liquidatoria, si precisa che il ricorrente non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alle procedure di composizione

di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento."

³ **"...ritenuto che la circostanza per cui il ricorrente offra per il pagamento dei propri creditori sostanzialmente solo quota parte del proprio stipendio, quindi crediti futuri, e non beni da liquidare (se non la propria autovettura, di modesto valore) non sia circostanza ostativa all'ammissione del ricorrente alla procedura;..."**



della crisi da sovraindebitamento, né ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti di cui all'articolo 14 e 14 *bis*, legge 3/2012 (doc. n. 13).

Il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento, così come definito dall'articolo 6 legge 3/2012 essendo evidente il perdurante squilibrio fra le obbligazioni imputabili allo stesso ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, costituito dalla quota della propria pensione per la durata della presente procedura (anni 4).

Si precisa che il ricorrente ha fornito al Gestore della Crisi da Sovraindebitamento tutta la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale.

3. Esposizione debitoria e ragioni dell'indebitamento - stato della crisi.

Come si è detto, il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Tale squilibrio trova la propria causa nei debiti contratti dal Sig. Gucciardi per aiutare la madre e la sorella, gravemente malate, oltre a sfortunati accadimenti occorsogli negli anni.

Ma andiamo con ordine!

L'odierno ricorrente, nel dicembre dell'anno 2003, già in servizio quale carabiniere, otteneva il trasferimento presso la Regione Lazio e prendeva residenza, assieme alla madre (sig.ra Francesca Rossi), presso l'abitazione ove attualmente vive. La situazione di salute della sig.ra Rossi era già al tempo compromessa, avendo la stessa già riconosciuta un'invalidità al 100% (di lì a poco le verrà diagnosticato il 3° livello di demenza senile).

I problemi economici del sig. Gucciardi iniziavano nel 2004 quando, a causa di un brutto incidente, con una cessione del quinto già in corso, perde il proprio autoveicolo (anch'esso oggetto di finanziamento di circa € 350,00



mensili con Wolksvagen). L'odierno ricorrente, per problemi di lavoro, era quindi costretto all'ennesimo finanziamento per l'acquisto di una nuova autovettura.

Nonostante quanto sopra esposto, il sig. Gucciardi, fino al giugno 2007, riusciva ad occuparsi (anche economicamente) della madre. In tale periodo, però, le condizioni di salute della sig.ra Rossi si aggravavano e l'odierno ricorrente era costretto al ricovero (per circa 5 anni, ad agosto 2012, infatti, la sig.ra Rossi viene a mancare) della stessa presso una RSA (Villa Silvana), integrando con il proprio stipendio la retta mensile richiesta (doc. n. 14).

In tutti questi anni, per non venir meno sia agli impegni con le varie finanziarie e sia per aiutare la madre, l'odierno ricorrente utilizzava carte revolving (Findomestic, Agos, Consel e Compass), accumulando un debito di circa € 25.000. Per saldare la somma sopra esposta chiedeva un prestito a Banca Intesa (rata di circa € 450 al mese).

Nel frattempo, nel giugno 2012, il sig. Gucciardi conveniva a nozze (ma la moglie non contribuiva minimamente al bilancio familiare).

Nell'anno 2016 anche alla sorella dell'odierno ricorrente veniva riconosciuta un'invalidità del 100%, avendo una grave disfunzione respiratoria (è attualmente in cura al CIM di Pomezia). Dovendo la stessa pagare l'affitto e la rata della macchina, il sig. Gucciardi, praticamente tutti i mesi, deve aiutarla oltre che per le "faccende quotidiane" anche sul piano economico (doc. n. 15).

Dall'anno 2012 all'anno 2019 il sig. Gucciardi, considerato che i finanziamenti occupavano gran parte dello stipendio (cessione del quinto con Banca Popolare Pugliese e Banca Intesa) e non volendo far mancare nulla alla moglie, accumulava con la carta American Express un debito di circa € 12.000.



Nel giugno del 2019, in sede di separazione, l'ex moglie dell'odierno ricorrente chiedeva allo stesso € 15.000 inerenti alle spese di ristrutturazione della casa familiare sostenute dal di lei padre. Purtroppo il sig. Gucciardi si vedeva costretto a firmare perché ormai logorato dalla situazione venutasi a creare (doc. n. 16).

L'incalzare dei debiti (visti anche gli alti tassi TAN e TAEG applicati dalle banche - finanziarie) ha ridotto il sig. Gucciardi in una situazione di sovraindebitamento non superabile se non ricorrendo alla liquidazione del proprio patrimonio.

4. Attivo - Situazione Patrimoniale

L'istante non è proprietario di alcun bene immobile, come si evince dalle visure per nominativo estratte dal sito dell'Agenzia Entrate (doc. n. 17).

4.1 – Beni mobili registrati.

L'odierno ricorrente è titolare del diritto di proprietà, quale bene mobile registrato, del solo motociclo HONDA FORZA 250, TG. DM13761, immatricolata nel luglio 2009, valore di mercato €250,00 (doc. n. 18).

Nel caso in cui si ritenga di procedere alla liquidazione (le spese di esecuzione potrebbero essere superiori al valore di realizzo), si chiede che **il motociclo sopra descritto possa essere liquidato al termine della procedura**, in quanto utilizzata dal sig. Gucciardi per svolgere le normali attività quotidiane (tra cui, fra l'altro, recarsi a lavoro).

4.2 – Quota parte dello stipendio.

Il sig. Gucciardi percepisce uno stipendio netto pari a circa € 1.900,00 mensili (cfr. pag. n. 5 rel. part.). Il livello di indebitamento in essere (sul punto vedasi *infra*) consente allo stesso di liquidare € 400,00 al mese (nei mesi di dicembre verranno eseguiti i pagamenti di ulteriori € 400,00) per



l'intera durata del piano di liquidazione (anni 4) per fare fronte (parzialmente) ai pregressi debiti.

5. - Passivo

A carico della ricorrente sussistono le seguenti posizioni debitorie (come da verifica del Gestore della Crisi (cfr. pag. n. 10 e 11 rel. part.)):

- a) € 1.247,04 – ADER (doc. n. 19);
- b) € 32.832,00 – Intesa San Paolo (doc. n. 20 e doc n. 21);
- c) € 47.411,00 – Banca Popolare Pugliese Soc. Coop.(doc. n. 20);
- d) € 14.600,00 – Sig.ra Silvia Cosenza (doc. n. 16)
- e) € 12.235,82 – American Express Italia S.r.l. (doc. n. 22);
- f) € 844,00 – IBL Banca S.p.a. (doc. n. 23);
- g) € 400,00 – Wind S.p.a.;
- h) € 605,14 – Sky Italia S.r.l. (doc. n. 24);
- i) € 2.266,84 – ALD Automotive Italia S.r.l. (doc.n. 25);
- l) € 1.500,00 – Agos (doc. n. 21);
- m) € 820,17 – Axactor Italia S.p.a. (doc. n. 26);
- n) € 2.438,58 – ATER (doc. n. 27);
- n) € 1.730,87 inclusi oneri di legge per i costi ddl'O.C.C. da Sovraindebitamento dell'Associazione ADR - Segretariato Sociale di Roma;
- o) € 1.500,00 inclusi oneri di legge per spese legdi, Avv. Restori (doc. n. 28);

e così per complessivi **€ 120.431,46**

6. Situazione reddituale - spesa media mensile – fabbisogno.

Le risultanze delle buste paga da agosto a dicembre 2021 (doc. n. 29), la Certificazione Unica del 2019 e le dichiarazioni dei redditi degli anni 2020 e



2021 presentate dal sig. Gucciardi (doc. n. 30) fotografano l'attuale situazione reddituale dello stesso, il quale percepisce uno stipendio di circa € 1.900,00 netti mensili (cfr. pag. n. 9 rel. part).

Il fabbisogno familiare complessivo del sig. Gucciardi è stato ricostruito e stimato dal Gestore della Crisi come nella tabella sotto riporta.

| Descrizione | Importo mensile (in Euro) | Importo annuale (in Euro) |
|--|---|------------------------------|
| Spese di alloggio | 250,00 | |
| Vitto | 400,00 | |
| Utenze (elett. – gas – acqua – tel.) | 400,00 | |
| Abbigliamento | | 1.200,00 |
| Spese mediche (dentista – oculista - eventuali) | | 1.800,00 |
| Carburante | 150,00 | |
| Bollo, assicurazione e tagliando | | 600,00 |
| Varie – non prevedibili | | 1.800,00 |
| TOTALE | 1.150,00 | 5.400,00 |
| Fabbisogno medio mensile | 1.650,00 = 1.200,00 + 450,00 (5.400,00/12) | |
| Fabbisogno medio annuo | 19.800,00 | |

In considerazione di quanto sopra esposto, appare evidente che le disponibilità finanziarie (reddito netto pari ad € 25.115,00 annui) ed il livello di indebitamento in essere consentono al sig. Gucciardi di liquidare € 400,00 $(25.115,00 - 19.800,00 / 13)$ mensili (nei mesi di dicembre verranno eseguiti i pagamenti di ulteriori € 400,00) per l'intera durata del piano di liquidazione (anni 4) per fare fronte (parzialmente) ai pregressi debiti.

7. Liquidazione del patrimonio



Il procedimento al quale il sig. Gianluca Gucciardi chiede di accedere è la liquidazione del patrimonio. Ai sensi dell'art. 14 ter, comma 1 Legge 3/2012 *“in alternativa alla proposta per la composizione della crisi da sovraindebitamento”* e dunque in alternativa all'accordo di sovraindebitamento ed al piano del consumatore, disciplinati dalla sezione I del capo II della citata legge, *“il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità dei cui all'art. 7, comma 2 lettere a) e b) può chiedere la liquidazione di tutti i beni”*. Poiché ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 lettera b) non rientrano nella liquidazione *“gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice”* si ritiene che alla luce del prospetto sopra indicato al sig. Gucciardi sia consentito di trattenere l'importo di € 1.650,00 mensili per il sostentamento familiare.

Dato atto di ciò, come già indicato l'attivo che il ricorrente mette a disposizione dei propri creditori è costituito da:

- un bene mobile registrato (considerato il valore dello stesso la valutazione dell'opportunità della liquidazione viene lasciata al giudicante);
- la quota dello stipendio pari a € 400,00 mensili (nei mesi di dicembre verranno eseguiti i pagamenti di ulteriori € 400,00) per la durata del piano di liquidazione (anni 4).

Si precisa già da ora che:

- non potranno essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né che possano essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore (sul punto cfr. Tribunale di Cremona, dott. Scarsato, Liquidazione n. 2/2020);



- l'attivo dovrà essere ripartito secondo l'ordine delle garanzie esistenti e delle prelazioni di legge così come saranno individuate dal Liquidatore;
- il debitore entro l'anno dalla chiusura della liquidazione proporrà domanda di esdebitazione al fine di dichiarare inesigibili i crediti non soddisfatti integralmente.

Tutto ciò premesso, il sig. Gianluca Gucciardi, come sopra rappresentato

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale di Roma, ritenuto sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, per le motivazioni di cui in narrativa voglia:

- **Dichiarare** aperta la procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 14 *quinquies*, L. n. 3/2012;
- **Nominare** il Liquidatore nella persona della dott. Alfonso Lanfranconi, già nominata Gestore della Crisi da Sovraindebitamento dall'O.C.C. da Sovraindebitamento dell'Associazione ADR - Segretariato Sociale di Roma;
- **Disporre** che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né che possano essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- **Disporre** che non possono essere proseguiti i versamenti a favore di cessionari di quota di stipendio del ricorrente;
- **Stabilire** idonea pubblicità alla presente domanda e all'emanando decreto;
- **Ordinare** la trascrizione del decreto ad opera del Liquidatore;
- **Autorizzare** ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 lettera b) il debitore a trattenere per il mantenimento suo e della sua famiglia gli importi eccedenti



la somma mensile di € 400,00 (€ 800,00 nei mesi di dicembre) che sarà invece direttamente acquisita alla procedura;

- **Fissare** nel termine di anni 4 (quattro) il tempo di esecuzione della liquidazione ai fini dell'art. 14 *undecies* e *terdecies* della Legge 3/2012.

Ai fini della disciplina del contributo unificato si dichiara che il contributo da versare per il presente procedimento è pari ad €98,00.

Si producono i seguenti documenti:

1) Istanza per la nomina di un gestore della crisi depositata presso l'O.C.C. da Sovraindebitamento dell'Associazione ADR - Segretariato Sociale di Roma; 2) nomina Gestore della Crisi, dott. Alfonso Lanfranconi; 3) Tribunale di Milano, decreto del 06/11/2020 - RG 99/2020, dott. Rossetti; 4) Tribunale di Brescia, decreto del 18/12/2020 - RG 118/2020, dott. Franchioni; 5) Tribunale di Bologna, decreto del 16/04/2021 - RG n. 1355/2021, dott.ssa Rimondini; 6) Tribunale di Perugia, decreto del RG. n. 5173/2021, dott.ssa Monaldi; 7) Tribunale di Modena, decreto del 14/09/2021, RG n. 14/2021, dott.ssa Salvatore; 8) Tribunale di Forlì, decreto del 08/11/2021, RG n. 22/2021, dott.ssa Vacca; 9) Tribunale di Bergamo, decreto del 29/12/2021, RG n. 39/2021, dott.ssa Gelato, 10) Tribunale di Mantova, decreto del 18/12/2021, RG. n. 3/2021, dott. Gibelli; 11) Tribunale di Cremona, decreto del 11/01/2021 - RG 2/2020, dott. Scarsato; 12) Tribunale di Roma, decreto del 09/02/2022 – RG 20/2021, dott.ssa Cavaliere; 13) Dichiarazione sig. Gucciardi; 14) Estratto pagamenti “Casa di Cura Villa Silvana”; 15) Accertamento handicap sig.ra Marina Gucciardi; 16) Scrittura privata sig.ra Cosenza / sig. Gucciardi; 17) Visura immobiliare sig. Gucciardi; 18) Visura PRA sig. Gucciardi; 19) Estratto ADER sig. Gucciardi; 20) Centrale rischi sig. Gucciardi; 21) CRIF sig. Gucciardi; 22) Sollecito di pagamento American Express; 23) Sentenza e precetto IBL



Banca S.p.a. / sig. Gucciardi; 24) Sollecito di pagamento Sky Italia S.r.l. / sig. Gucciardi; 25) Fatture ALD Automotive Italia S.r.l.; 26) Sollecito di pagamento Axactor Italia S.p.a.; 27) Comunicazione ATER; 28) Preventivo / Conferimento incarico Avv. Daniele Restori; 29) buste paga agosto / dicembre 2021 sig. Gucciardi; 30) Certificazione Unica del 2019 e dichiarazioni dei redditi degli anni 2020 e 2021 sig. Gucciardi; 31) ISEE 2022 sig. Gucciardi; 32) Certificato di residenza e stato di famiglia sig. Gucciardi; 33) Carichi pendenti e Casellario giudiziale sig. Gucciardi.

Si producono i seguenti allegati:

- Relazione particolareggiata ex art. 14 ter l.n. 3/2012 e s.m. dott. Lanfranconi.

Parma, li 24/02/2022

Avv. Daniele Restori

Sig. Gianluca Gucciardi

